



Le infrastrutture di comunicazione mobile e la banda ultralarga

5 agosto 2020

La prima fase per lo sviluppo della banda ultra larga, presupposto essenziale anche per lo sviluppo del 5G, è attualmente in corso e riguarda le aree del Paese in cui è necessario l'intervento pubblico. Ciò avviene nel quadro della Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e della Strategia italiana per la banda ultralarga, con risorse sia nazionali che dell'Unione europea.

In tale ambito è stato anche istituito il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) e sono state semplificate le procedure per la realizzazione delle infrastrutture per le reti in fibra ottica. E' anche in corso di sviluppo una rete pubblica di wi-fi diffuso.

In materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi è stata attuata la direttiva UE 2016/1148 in materia.

Quadro di sintesi e interventi recenti

La [Strategia per la crescita digitale 2014-2020](#) e la [Strategia italiana per la banda ultralarga](#) forniscono il quadro per la realizzazione della banda larga e ultralarga nel nostro Paese, un presupposto essenziale per lo sviluppo del 5G. La prima fase per lo sviluppo della banda ultra larga, attualmente in corso, riguarda le c.d. aree bianche, in cui è necessario l'intervento pubblico. Le risorse per lo sviluppo della Banda ultra larga sono sia nazionali che dell'Unione europea.

Il presupposto per la costruzione delle infrastrutture di rete è stata la creazione di un "catasto delle infrastrutture", avvenuta con il decreto legislativo n. 33/2016, di recepimento della direttiva 2014/61/UE, che ha istituito il **Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI)** per razionalizzare e semplificare le procedure relative alla realizzazione delle infrastrutture per le reti in fibra ottica.

Il **decreto-legge n.135 del 2018** ha introdotto alcune **disposizioni per la semplificazione delle procedure** relative al **dispiegamento delle reti**, anche intervenendo sulle disposizioni del decreto legislativo n. 33 del 2016.

Con il **decreto-legge n. 119 del 2018** sono state apportate modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche per agevolare lo **sviluppo delle reti a banda ultralarga**. In particolare sono potenziati gli ambiti di intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con riferimento alle ipotesi di separazione funzionale e separazione volontaria relativamente alla fornitura all'ingrosso di determinati prodotti di accesso, con specifico riferimento alle infrastrutture di rete.

Successivamente il **decreto-legge n. 18 del 2020** ha stabilito che le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi. Il **decreto-legge n. 76 del 2020** ha introdotto ulteriori interventi di **semplificazione per il dispiegamento delle reti**. Con riferimento alle previsioni del decreto-legge n.18 del 2020 si dispone che alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche sia consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la **presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti a effettuare i controlli**. La segnalazione così presentata ha valore di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima.

Misure di semplificazione riguardano anche l'installazione degli impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza. Per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni ed atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici **è infatti sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività**.

Sono altresì in corso interventi per lo sviluppo di una **rete pubblica di wi-fi diffuso**.

Il **decreto legislativo 18 maggio 2018, n 65**, ha dato attuazione alla direttiva UE 2016/1148 che ha l'obiettivo di garantire un livello comune elevato di **sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione europea**.

Gli obiettivi europei relativi alle connessioni in banda larga e ultralarga

Nel **2016**, con la [Comunicazione COM\(2016\) 587 final "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea"](#) la Commissione europea ha annunciato **gli obiettivi per il 2025**:

1. connettività di almeno **1 Gbps per scuole, biblioteche e uffici pubblici**;
2. connettività di **almeno 100 Mbps, espandibile a Gigabit, per tutte le famiglie europee**;
3. copertura **5G ininterrotta in tutte le aree urbane e lungo i principali assi di trasporto terrestre**.

Nella medesima comunicazione si invitavano gli Stati membri a riesaminare i progressi dei rispettivi piani nazionali per la banda larga e ad aggiornarli **entro la fine del 2017, adottando come orizzonte temporale il 2025**, in linea con gli obiettivi strategici istituiti nella presente comunicazione e nel piano d'azione sul 5G.

Già nel 2010 la Commissione aveva adottato la comunicazione "**Un'agenda digitale europea**"(COM(2010)245), una delle sette "iniziative faro" della Strategia per la crescita "Europa 2020, che prevedeva obiettivi in tema di banda larga ed ultra larga, con diverse scadenze temporali:

- Banda larga di base per tutti entro il 2013 (obiettivo raggiunto anche grazie alla copertura supplementare fornita dal satellitare);
- **Banda larga veloce** (pari o superiore a 30 Mbps) **per tutti entro il 2020**.
- **Banda larga ultraveloce** (velocità superiore a 100 Mbs) per almeno il 50% degli utenti domestici europei entro il 2020.

La Strategia italiana per la banda ultra larga

Al fine di conseguire gli obiettivi europei, è stata approvata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 3 marzo 2015, la [Strategia italiana per la banda ultralarga](#), che costituisce il quadro nazionale delle iniziative pubbliche in materia. La Strategia è **in corso di attuazione** su tutto il territorio nazionale, con una serie di **gare** che sono state aggiudicate, nonché lavori in corso.

In precedenza, a partire dal 2012 il MISE aveva avviato interventi diretti concedendo agli operatori di TLC diritti d'uso dell'infrastruttura per la realizzazione di reti ottiche NGN.

La Strategia è stata delineata anche sulla base delle risultanze dell' [indagine conoscitiva congiunta \(AGCOM Antitrust\)](#) sulla concorrenza statica e dinamica nel mercato dei servizi di accesso e sulle prospettive di investimento nelle reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga rese note l'8 novembre 2014.

La **base giuridica** di riferimento del piano strategico banda ultralarga, è rappresentata dall' **articolo 30 del decreto-legge 98 del 2011** che ha stabilito che per il raggiungimento dell'obiettivo dell'Agenda digitale europea del diritto di accesso a internet per tutti i cittadini "ad una velocità di connessione superiore a 30 Mb/s" e almeno per il 50% di sottoscrizioni di servizi di connessione con velocità "al di sopra di 100 Mb/s", il Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile, predisponesse un **progetto strategico** per individuare gli interventi finalizzati alla **realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga**, anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti.

In coerenza con tale disposizione nel 2012 era stato presentato in sede di Unione europea ed analizzato come regime d'aiuto n. SA.34199 (2012/N) il **Piano digitale dell'Italia per la banda ultralarga**, per assicurare (secondo le modalità poi sviluppate dalla strategia per la banda ultralarga) il conseguimento degli obiettivi europei sopra ricordati. Il piano, attuato essenzialmente con un modello "a contributo", per la realizzazione delle reti NGA ha visto un investimento in totale di circa 704 milioni di euro di cui 512 milioni di aiuti pubblici (73% del totale) a fronte di 192 milioni di euro privati (27% del totale) coprendo in totale 5,3 milioni di unità immobiliari localizzate in 1.159 comuni. I fondi pubblici sono stati erogati per il 72% con il modello a contributo, che è stato il modello di gran lunga più utilizzato (80% degli investimenti totali), raggiungendo l'87% delle UI coperte dal citato Piano nel 65% dei comuni interessati, con un costo medio di 121 €/UI. Il modello diretto, che non ha ricevuto investimenti privati per

sua natura, ha ricevuto il 28% dei fondi pubblici, raggiungendo il 13% delle UI coperte nel 35% dei comuni, con un costo medio di 205 €/UI.

Il precedente **Piano Nazionale Banda Larga** (Decisione aiuto di Stato n. SA.33807 (2011-N) – Italia), che ha avuto l'obiettivo di portare a tutti i cittadini una connettività di base, tra 2 a 20 Mbps, ed avviato nel 2009, si è concluso.

L'obiettivo del **Piano di azione** delineato nella **Strategia** è quello di avere **entro il 2020 la sottoscrizione** da parte di almeno il **50% della popolazione di servizi a più di 100 Mbps** (velocità di trasmissione dati), attraverso un più preciso obiettivo di copertura per le **reti ultraveloci** ad oltre 100 Mbps **fino all'85% della popolazione e di portare il 100%** della popolazione ad almeno **30 Mbps**.

I **principali interventi** delineati possono essere ricondotti a tre ambiti:

- 1) interventi sull'**infrastruttura** di rete;
- 2) modalità di **sostegno** allo sviluppo della banda ultralarga dal lato dell'**offerta**;
- 3) **sostegno** allo sviluppo della banda ultralarga dal lato della **domanda**.

La questione della promozione delle reti a banda larga ed ultra-larga si intreccia anche con la discussione sulla *governance* di Internet e, in questo ambito, sulla neutralità della Rete, come evidenziato anche dalla Commissione di studio per la redazione di una [dichiarazione dei diritti in Internet](#).

La ricognizione dello *stock* di infrastrutture esistenti mediante il catasto delle infrastrutture

La costruzione dell'infrastruttura di rete richiede innanzitutto, secondo quanto indicato nel Piano, un **catasto delle infrastrutture**. Tale catasto delle infrastrutture è coordinato da **Infratel Italia S.p.a, società in-house del Ministero dello sviluppo economico** (facente parte del Gruppo Invitalia), che è stata designata come **soggetto attuatore dei Piani Banda Larga e Ultra Larga** e che **implementa** le misure definite nella **Strategia Nazionale per la Banda Ultralarga**.

Il catasto è concepito come una **piattaforma web-based**, abilitante tre diversi tipi di accesso – cittadini (per sole informazioni aggregate), enti gestori delle strade, operatori del sotto e sopra suolo – per gestire una comunicazione a tre livelli che metta a disposizione, in formato aperto, tutte le informazioni utili circa le varie tipologie trasmissive (*wireline*, *wireless* e satellite) e di posa (cavidotti, mini-trincee, sopra suolo, aeree e altro). Il Catasto del sotto e sopra suolo deve essere alimentato obbligatoriamente dagli operatori di telecomunicazioni ma anche da tutti gli altri soggetti pubblici e privati che possiedono o costruiscono, a qualunque fine, infrastrutture di posa utilizzabili per lo sviluppo di nuove reti in fibra ottica, le amministrazioni locali (comuni e province) e gli enti gestori di servizi (teleriscaldamento, gas, luce, acqua, energia elettrica, etc.).

Con il [decreto legislativo n. 33/2016](#), che ha recepito la [direttiva 2014/61/UE](#) che prevede misure per ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (sul cui [schema](#) la Commissione IX si è pronunciata il 17 dicembre 2015), è stata disposta la **mappatura delle reti esistenti** e prevista l'istituzione di un **Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI)** per svolgere le funzioni di "catasto delle infrastrutture". Con **decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 maggio 2016**, è stato istituito il **SINFI** e sono state definite le regole tecniche per la definizione del suo contenuto, nonché le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica. Tale decreto è stato successivamente modificato con il [decreto MISE 2 settembre 2019](#), in particolare in relazione alle modalità ed ai soggetti legittimati alla consultazione ed all'accesso ai dati del SINFI. Confluiscono nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture da parte dei gestori delle infrastrutture fisiche, sia pubblici che privati, nonché da parte degli enti pubblici che ne sono detentori, **tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e sulle infrastrutture fisiche funzionali ad ospitarle**, a carattere nazionale e locale, o comunque i dati ivi contenuti sono resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture. Il SINFI, quale sportello unico telematico, pubblica tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere, anche di genio civile, necessarie ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Con il [decreto del MISE del 7 maggio 2019](#) è stato approvato il [Piano operativo SINFI](#).

Le modalità di scelta della tipologia di infrastruttura

Quanto alle modalità di sviluppo della banda larga si presentano diverse opzioni con un grado diverso di capacità. Il più performante degli strumenti è quello della realizzazione di una rete integrale, "**fino all'abitazione**", di fibra ottica per la banda larga, la c.d **FTTH (Fiber to the home)**. Le altre opzioni sono la realizzazione di una rete in fibra ottica fino agli "armadi" della rete di distribuzione, utilizzando per la trasmissione del segnale in banda larga, nel tratto dagli "armadi" all'abitazione, la rete telefonica tradizionale (tale tecnologia è denominata **Fiber to the Cabinet (FTTC)**) e le due soluzioni intermedie *Fiber to the Building (FTTB)* e *Fiber to the distribution Point (FTTdP)*.

Nel contesto italiano, la struttura più performante (considerato che FTTH>FTTB>FTTdP>FTTC, ossia la soluzione "fino all'abitazione" è intrinsecamente migliore di tutte le altre nell'ordine appena indicato) deve essere realizzata nei tempi idonei a garantire il raggiungimento degli obiettivi europei. Vista la peculiarità della **rete italiana**, che non presenta distanze molto grandi tra l'armadio di distribuzione e le abitazioni, lo sviluppo della **soluzione FTTC** risulta, secondo quanto delineato nel piano, allo stato preferibile, considerata la fisiologica evoluzione della stessa verso la FTTH.

Con riferimento agli interventi **dal lato dell'offerta**, nell'ambito del Piano si è preso atto che l'**obiettivo europeo Banda larga ultraveloce** (velocità superiore a 100 Mbs) per almeno il 50% degli utenti domestici entro il 2020, non può essere conseguito senza **un intervento pubblico** che stimoli ed orienti la programmazione dei privati.

Nel Piano si è proceduto a questo scopo a distinguere il **territorio nazionale** da un punto di vista tecnico in 94.645 sotto-aree (il relativo database è gestito da Infratel, società *in-house* del Ministero dello sviluppo economico e soggetto attuatore dei Piani Banda Larga e Ultra Larga del Governo) e da un punto di vista della qualità delle connessioni in **quattro cluster di intervento a seconda del livello di intervento pubblico necessario** per il conseguimento dell'obiettivo:

1) cluster A - aree redditizie: rappresenta l'area **più favorevole** al conseguimento dell'obiettivo di realizzare reti ultraveloci a **100 Mbs entro il 2020**. Comprende 15 città "nere" (le più popolate d'Italia) e le principali aree industriali. Riguarda il **15%** della popolazione nazionale (circa 9,4 milioni di abitanti). Sono comunque necessari limitati interventi di stimolo pubblico (mediante defiscalizzazioni o garanzie state degli investimenti a debito).

2) cluster B - aree per le quali non è previsto un investimento a 100 Mbs: è formato dalle **aree** per le quali sono previste dagli operatori privati **iniziative per connessioni a 30 Mbps**, ma senza interventi pubblici le condizioni di mercato **non sono sufficienti** a garantire i ritorni minimi necessari agli operatori che investono per una connessione a 100 Mbs. Include **1120 comuni** in cui risiede il **45% della popolazione** (circa 28,2 milioni). E' diviso in due sottocluster, a seconda che sia stato avviato o meno un intervento pubblico per lo sviluppo della connettività **ad almeno 30 Mbps**.

3) cluster C - aree marginali: Sono aree per le quali gli operatori possono maturare l'interesse a investire in reti con più di 100 Mbps soltanto grazie a **un sostegno statale**. Include circa **2.650 comuni** e alcune aree rurali non coperte da reti a più di 30 Mbps. Vi risiedono circa 15,7 milioni di persone (il **25%** della popolazione). L'intervento pubblico in questo cluster è maggiore rispetto a quello del **cluster B**.

4) cluster D - Sono aree a fallimento di mercato (c.d aree bianche) per le loro caratteristiche di scarsa densità abitativa e di dislocazione frastagliata sul territorio per le quali solo l'intervento pubblico diretto può garantire alla popolazione residente un servizio di connettività **a più di 30 Mbps**. Ingloba i restanti **4.300 comuni** circa, soprattutto al Sud, incluse alcune aree rurali. Riguarda il **15%** della popolazione.

Un'ulteriore classificazione delle aree del territorio nazionale, esplicitiva di quella sopra ricordata, distingue le aree in tre tipologie a seconda delle decisioni di investimento delle scelte di investimento delle società di comunicazione elettronica: "**aree nere**", nelle quali almeno due operatori di mercato hanno programmato investimenti per la realizzazione della banda ultralarga nel successivo triennio (tali aree sostanzialmente corrispondono a quelle del cluster A), "**aree bianche**" nelle quali nessun operatore di mercato, nei propri piani di investimento dei successivi tre anni, dichiara di investire per la realizzazione dell'infrastruttura (corrispondenti ai cluster C e D) e **aree grigie** nelle quali un solo operatore commerciale intende effettuare investimenti per la realizzazione dell'infrastruttura (corrispondenti al cluster B). Tale classificazione è contenuta nel [Piano di investimenti per la diffusione della banda ultralarga](#).

Sono ipotizzate quattro diverse modalità di **stimolo all'offerta**, con un grado diverso di intervento pubblico a seconda della maggiore o minore idoneità del mercato ad assicurare per le diverse aree il conseguimento dell'obiettivo. Si va dall'intervento diretto (applicabile al cluster D), alla partnership pubblico-privata, al modello a incentivo, al modello di aggregazione della domanda, che combina i tre modelli sopra indicati, in modo da rendere sostenibile, per le sotto aree aggregate, un'offerta a 100 mbps. Per tutti i modelli l'Unione europea richiede il recupero (cosiddetto *claw back*) degli incentivi dati in eccesso (rilevabili da un soprapprofetto del beneficiario).

Con riferimento infine agli interventi **dal lato della domanda**, nell'ambito del piano si prende atto che la domanda di servizi di connettività di rete fissa, sia residenziale sia affari, presenta dei livelli di penetrazione e di sofisticazione **sensibilmente inferiori** a quanto riscontrabile nei principali paesi europei, e non è migliore la situazione nell'utilizzo dell'ICT da parte della Pubblica Amministrazione. La domanda di collegamenti in banda ultralarga necessita di **incentivi economici** che stimolino l'acquisizione effettiva di connessioni a 100 Mbps. Tali incentivi interesseranno circa il 30 per cento delle utenze nazionali accompagnando la naturale migrazione verso servizi a 100 Mbps.

La procedura di realizzazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici e la banda ultralarga: interventi di semplificazione

Il **decreto-legge n. 76 del 2020** ha introdotto **diversi interventi di semplificazione** per la realizzazione delle **reti in fibra ottica per la banda ultralarga** e per **l'installazione degli impianti di rete per le connessioni mobili**, con particolare riferimento alle necessità di riconfigurazioni delle reti mobili per il 5G.

Le procedure di autorizzazione all'installazione di reti di comunicazione in fibra e di impianti radioelettrici

Per quanto riguarda la **concessione del diritto di installare infrastrutture di comunicazione**, l'articolo 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), stabilisce che le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottino senza indugio e, in ogni caso, entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettino procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture: su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione; su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, pur restando di proprietà degli operatori e ad esse si applica la normativa vigente in materia.

Il **decreto-legge n. 76 del 2020** ha stabilito che comunque alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante **posa di fibra ottica non si applichi la disciplina edilizia e urbanistica**.

Per quanto riguarda le **attività di scavo per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione**, il Codice delle comunicazioni elettroniche disciplina all'articolo 88 le **autorizzazioni** necessarie qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico. Sulla base della normativa vigente tali interventi sono assoggettati ad un regime di autorizzazione. La competenza spetta all'ente gestore del suolo pubblico (quindi essenzialmente il comune nei centri urbani) e si prevede che i soggetti interessati siano tenuti a presentare un'apposita istanza unica all'ente locale, ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13. Il **decreto-legge n.76 del 2020** prevede che tale istanza abbia valenza di **istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi** di cui si tratta.

Il responsabile del procedimento può richiedere, **per una sola volta**, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Una volta prodotta tale documentazione ricomincia a decorrere **il termine di trenta giorni entro i quali l'amministrazione** può: 1) pronunciarsi con un provvedimento espresso o 2) convocare una conferenza di servizi. Il termine è più breve nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di

lunghezza inferiore ai duecento metri (10 giorni) e nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei (e all'installazione di altri elementi di rete, secondo la modifica introdotta al comma 1, lettera d del decreto-legge n. 76 del 2020), su infrastrutture esistenti ed allacciamento utenti (8 giorni). Tale termine ridotto, secondo quanto previsto dal decreto-legge n.76 del 2020, si applica anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici. Se l'amministrazione non procede nell'uno o nell'altro **matura il silenzio assenso**. Qualora venga convocata la conferenza di servizi, essa deve concludere il proprio lavoro entro trenta giorni dalla prima convocazione. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri. La disposizione disciplina anche l'ipotesi in cui le aree nelle quali devono essere svolti gli interventi siano di proprietà di più enti e soggetti pubblici. Il decreto-legge n. 76 del 2020 ha precisato che le deliberazioni assunte in sede di conferenza di servizi sostituiscano gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati

Con riferimento al **dispiegamento delle reti a banda ultralarga** una specifica semplificazione è stata introdotta dall'art. 8-bis, comma 2, lettera c), del **decreto-legge n.135 del 2018**, con riguardo alla procedura di autorizzazione ad intervenire su **beni culturali**, ivi compresi gli interventi in pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico. Mentre il regime ordinario prevede un termine di 120 giorni per l'autorizzazione all'intervento edilizio, per gli interventi indicati il termine per la decisione è stato ridotto a 90 giorni. Con riferimento alla **posa dei cavi** il decreto-legge n. 135 del 2018 ha inoltre semplificato la procedura di rilascio **dell'autorizzazione archeologica** nei casi nei quali siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto, prevedendosi anche che nel caso di utilizzo di tecnologie a basso impatto possa essere, a determinate condizioni, disposta l'esenzione dalla procedura di verifica preventiva dell'impatto archeologico. Negli **edifici privati** (non tutelati come beni culturali) possono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente secondo le previsioni dell'articolo 1135 del codice civile (e quindi possono essere disposti direttamente dall'amministratore di condominio) i lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete fino alla sede dell'abbonato. Si prevede poi un chiarimento con riguardo agli oneri cui possono essere soggetti gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica ed alcune semplificazioni in materia di autorizzazioni edilizie.

Un'ulteriore intervento di semplificazione, introdotto dal **decreto-legge n.76 del 2020**, concerne la **procedure di preventiva verifica dell'interesse archeologico** per l'effettuazione di scavi per la realizzazione di reti di telecomunicazioni, qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, modificando il regime agevolativo già introdotto dal decreto-legge n.135 del 2018. Attraverso una modifica al decreto legislativo n. 33 del 2016, il decreto-legge n. 76 del 2020 introduce una **semplificazione per la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale** o sul marciapiede facendo uso della microtrincea. L'Ente titolare o gestore della strada o dell'autostrada può concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e alle concrete modalità di lavorazione in modo da garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale, mentre l'operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da non arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.

In relazione alla **procedura di installazione per impianti radioelettrici**, disciplinata dall'articolo 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche sia per l'installazione che per la modifica delle caratteristiche di emissione, è prevista la necessità di un'autorizzazione rilasciata da parte degli enti locali, previo accertamento, da parte della competente ARPA, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e dai relativi provvedimenti di attuazione. Gli interessati devono presentare un'istanza, conforme al modello dell'allegato n. 13 dello stesso Codice, corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Le **richieste si intendono accolte** qualora, **entro novanta giorni dalla**

presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'ARPA. Nel caso in cui una delle amministrazioni coinvolte nel procedimento esprima il proprio dissenso il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi. La **conferenza di servizi** deve **pronunciarsi entro trenta giorni** dalla prima convocazione. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

Nel caso di **installazione di impianti**, con tecnologia UMTS od altre, con **potenza** in singola antenna **uguale od inferiore ai 20 Watt**, comunque fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, **è riconosciuta come sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività**, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Nel caso di **modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo**, la realizzazione dell'intervento è subordinata alla presentazione di una semplice **autocertificazione** descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi previsti dall'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli. Il **decreto-legge n. 76 del 2020** ha previsto che **questo regime semplificato si applichi anche nel caso in cui le modifiche riguardino il profilo radioelettrico** e che gli **organismi destinatari dell'autocertificazione si pronuncino entro 30 giorni**.

Il **decreto-legge n.76 del 2020** ha introdotto inoltre un **regime semplificato** con riferimento alla **realizzazione di impianti temporanei di telefonia mobile**.

Il medesimo decreto-legge ha altresì stabilito, per evitare che vengano previsti ostacoli alla realizzazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, il **divieto per gli enti locali di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base** per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e di **incidere anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici**, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità.

Si conferma per i comuni la possibilità, già prevista dalla disciplina previgente di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico.

La realizzazione della banda ultralarga

La **prima fase della Strategia** riguarda le **aree c.d. bianche** (a fallimento di mercato). Il 2 marzo 2016, il **Comitato per la Banda Ultra Larga (COBUL)** ha stabilito di focalizzare l'intervento pubblico nelle aree a fallimento di mercato mediante l'impiego del modello ad "**intervento diretto**" ed il CIPE, nella riunione del 1° maggio 2016 ha recepito tale orientamento stabilendo che nelle aree a fallimento di mercato si procedesse esclusivamente con l'intervento diretto, in cui l'infrastruttura resta di proprietà pubblica e vengono ceduti agli operatori i diritti d'uso. Tale regime nazionale di aiuto è stato definito in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il raggiungimento degli obiettivi europei di sviluppo delle connessioni a banda ultralarga richiede rilevanti **interventi di investimento sia pubblici che privati**. I **progetti per la banda ultra larga** si riferiscono a **connessioni da rete fissa**. Tuttavia **l'infrastruttura in fibra è essenziale anche per un miglioramento della connessione mobile**. Ciò in quanto il rilegamento in fibra delle stazioni radio base è la soluzione che crea le condizioni migliori per sfruttare appieno le capacità delle reti LTE.

Il **16 marzo 2020** Infratel e l'operatore 5G **Linkem** hanno firmato un accordo per avviare una **sperimentazione** per testare, in ottica di sviluppo 5G, le potenzialità dell'**intergazione dell'infrastruttura 5G FWA di Linkem con quella in fibra ottica** che Infratel Italia offre agli operatori TLC.

Nell'ambito della strategia per la banda ultralarga del marzo **2015** erano state rilevate alcune criticità relative allo sviluppo della banda. Nell'ambito del Piano si era rilevato che l'Italia si collocava sotto la media europea di oltre 40 punti percentuali nell'accesso a più di 30 Mbps e con un ritardo stimabile in circa 3 anni. Alla data di luglio 2014, secondo quanto indicato da Infratel, appena il 21% della popolazione aveva la disponibilità di accedere a Internet a più di 30 Mbps, rispetto alla media dei Paesi europei che aveva già raggiunto il 64% della popolazione (ma a settembre 2015 l'accesso effettivo a tali connessioni era limitato ad appena il 6,7% della popolazione). Le iniziative degli operatori privati non sarebbero state pertanto da sole in grado di conseguire gli obiettivi europei; peraltro i Paesi più avanzati, come Stati Uniti e Corea del Sud, stavano aggiornando la propria rete portandola da 100 Mbps

a 1 Gbps. In Italia si scontava altresì una scarsità della domanda per connessioni a banda ultralarga, legata anche alla contrazione della connessione su rete fissa e alla limitata offerta di contenuti per i quali la banda larga risulta essere essenziale.

I bandi di gara per la realizzazione della banda ultra larga nelle aree a fallimento di mercato ed i cantieri aperti

Il 3 giugno 2016 è stato pubblicato ([G.U. 5 Serie Speciale](#)) il **primo bando per la realizzazione della rete in fibra nelle c.d. "aree bianche"**, quelle cioè a fallimento di mercato, e grigie raggruppate nei **Cluster C e D** previsti dal Piano nazionale banda ultralarga.

Il bando, diviso in cinque lotti, ha riguardato sei Regioni: **Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto**, con le quali sono stati siglati specifici accordi di programma e relative convenzioni operative per l'utilizzo, insieme con il Fondo Sviluppo e Coesione nazionale, dei fondi strutturali FESR e FEASR. La gara [è stata aggiudicata all'operatore economico OPEN FIBER Spa](#), per tutti e cinque i lotti posti a gara. Il bando prevede la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di una rete passiva e attiva di accesso in modalità *wholesale*, che consenta agli operatori di telecomunicazione di fornire servizi agli utenti finali a 100 Mbps e comunque non al di sotto dei 30 Mbps. **La rete è data in concessione per 20 anni e rimarrà di proprietà pubblica.**

Il 24 agosto 2016 è stato pubblicato il **secondo bando**, suddiviso in sei lotti funzionali, per la costruzione della rete pubblica a banda ultralarga sempre nelle **aree bianche**, nelle regioni **Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Lazio, Basilicata, Campania, Umbria, Sicilia, Marche, Liguria e la Provincia di Trento**. Anche in tal caso la procedura è stata [aggiudicata all'operatore OPEN FIBER Spa](#) per tutti e sei i lotti posti a gara. A seguito di numerosi ricorsi giudiziari di diversi operatori la sottoscrizione del contratto con il soggetto aggiudicatario è stato concluso nel novembre 2017 (come risulta dalla risposta data dal Governo all'interrogazione 5-00885 il 23 gennaio 2019).

Il **terzo bando di gara**, relativo all'aggiudicazione dei lotti riguardanti le tre regioni rimanenti, **Puglia, Calabria e Sardegna**, è stato pubblicato il 17 aprile **2018**, la gara si è conclusa il 18 dicembre 2018 ed [è stata aggiudicata il 30 gennaio 2019](#). Anche in tal caso, è risultato aggiudicatario per tutti i lotti l'operatore OPEN FIBER Spa.

L'inizio delle progettazioni da parte di Open Fiber e la contemporanea gara ad evidenza pubblica svolta dal concessionario per individuare gli appaltatori incaricati di realizzare le opere, si sono potute avviare soltanto successivamente alla firma dei primi contratti.

Per informazioni aggiornate sui bandi si può consultare la sezione [bandi di gara](#) del sito **Infratel Italia**. In precedenza il Governo, il 23 gennaio 2019, nella risposta all'interrogazione 5-00885, aveva evidenziato che nel corso del **2018** era stato dato **avvio ai lavori** in quasi 1.000 comuni; per il 2019 era prevista l'apertura dei cantieri in circa 2.000 comuni, mentre nel corso del 2020 nei restanti comuni. Il Governo aveva precisato nella risposta che "data la complessità delle opere da realizzare in aree intensamente distribuite del nostro territorio, si può ragionevolmente auspicare che le opere saranno completate entro il 2021". Inoltre il Governo ha segnalato come "entro aprile 2019, è in programma l'avvio della commercializzazione nei primi comuni raggiunti dalla rete pubblica di accesso alla banda ultra larga con l'obiettivo di avere per l'anno in corso, almeno 500 comuni con servizi commercializzabili".

Lo stato dei cantieri aperti nelle singole regioni nell'ambito delle prime due gare Infratel/Open Fiber per la realizzazione di infrastrutture a banda ultralarga nelle cosiddette aree bianche, fornito da Infratel al 9 gennaio 2019 rilevava 1.174 i cantieri aperti nel 2018 di cui 977 in fibra ottica e 197 di tipo wireless (FWA). Per quanto riguarda lo stato del progetto Banda Ultra Larga a concessione, Infratel ha reso disponibili i dati dei singoli comuni, aggiornati a gennaio 2019, distinti tra [FIBRA](#) e [FWA](#).

Lo stato del **progetto nazionale Banda Ultra Larga**, modello a **concessione**, tra Infratel e Open Fiber, avviato a seguito dei **bandi di gara** emessi e aggiudicati a partire dal 2016, è disponibile nell'apposita sezione del sito di Infratel. Con riguardo alla **realizzazione degli interventi**, il **20 marzo 2020** è stata resa disponibile online, sull'apposito [sito](#), la **mappa per il monitoraggio in tempo reale del Piano Aree Bianche a concessione**.

La seconda fase della Strategia riguarderà gli interventi per le aree grigie e l'incentivazione della domanda di banda ultra larga da parte di cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni.

I dati dell'Osservatorio delle Comunicazioni AGCOM sugli accessi e le linee

L'AGCOM ha pubblicato il 13 **gennaio 2020**, i dati dell'[Osservatorio sulle Comunicazioni](#) (n. 4/2019), aggiornati a settembre 2019, relativi alle comunicazioni elettroniche, ai media (radio, TV, editoria, pubblicità online), ai servizi postali ed ai corrieri espresso.

Per quanto riguarda le **comunicazioni elettroniche**, i dati riguardano le tecnologie utilizzate per la fornitura del servizio di **accesso alle reti di comunicazione elettronica** a banda larga e ultralarga ed evidenziano profondi mutamenti rispetto agli anni precedenti: mentre a settembre 2015 quasi il 94% degli **accessi alla rete fissa** era in rame, a fine 2019 questi sono scesi sotto il 50%. Nello stesso periodo sono cresciuti gli accessi tramite altre tecnologie qualitativamente migliori, in particolare quelle in tecnologia FTTC e FTTH è passato dal 5,8% al 43,7% degli accessi complessivi. Le linee a banda larga vedono circa 17,4 milioni di accessi. Gli accessi FWA con un aumento su base annua del 9,6% si attestano a 1,29 milioni di linee.

In termini di **velocità di connessione** le linee con velocità inferiore ai 10 Mbit/s rappresentano a settembre 2019 meno del 21% delle linee broadband e ultrabroadband, rispetto al 75% del dicembre 2014; viceversa, le **linee con velocità pari o maggiore di 30 Mbit/s** (NGA) sono passate a **oltre il 53%** (dal 5,3% del 2015). Gli accessi con velocità maggiore di 100 Mbit/s aumentano di 1,77 milioni di unità per un totale di 6,52 milioni di accessi, con una crescita considerevole registrata nell'ultimo anno (+390 mila unità nel trimestre).

Per quanto riguarda la **posizione di mercato degli operatori**, il quadro degli **accessi diretti complessivi** broadband e ultrabroadband vede **TIM** quale maggiore operatore con il 47,4%, seguito da **Vodafone** (15 %) e da **Fastweb** (13,9%) e **Wind Tre** (13,7%).

Per quanto riguarda le sole **SIM per reti mobili** (SIM per telefonia e dati e SIM M2M), si registra un aumento complessivo di 0,5 milioni di SIM, dovuto alla crescita delle SIM M2M (*machine to machine*), salite di 3,3 milioni di unità, a fronte di una riduzione di 2,7 milioni di unità delle SIM c.d. *human* (SIM che effettuano traffico «solo voce» o «voce + dati», incluse le sim «solo dati» con interazione umana come le chiavette per PC, sim per tablet ecc.).

TIM si conferma market leader delle SIM complessive (sia Human che non) con il 30%, seguita da Vodafone (28,8%) e Wind Tre (28,1%). Iliad e Poste Mobile detengono quote inferiori, pari rispettivamente al 4,4% ed al 4,2%. Se si considerano le sole SIM *human* il principale operatore si conferma Wind Tre (30,7% delle linee).

I finanziamenti per la realizzazione della banda ultra larga

Il **programma operativo del Piano Banda Ultra Larga**, è stato approvato con la [delibera n. 65-2015](#) del CIPE che ha programmaticamente destinato, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, **3,5 miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi di euro per interventi di immediata attivazione**, rinviando a una **successiva delibera** l'assegnazione di **ulteriori risorse nel limite massimo di 1,3 miliardi di euro**. **Ulteriori risorse, fino a 1,4 miliardi di euro**, potranno essere conferite al Piano Strategico per la banda ultra larga, con successivi provvedimenti normativi (previo reperimento delle coperture finanziarie) **per un totale di 4,9 miliardi di euro** (che rappresentava il fabbisogno stimato dal [Piano di investimenti per la diffusione della banda ultralarga](#)).

Con la [Delibera n. 71 del 7 agosto 2017](#) il CIPE, sempre a valere sul **Fondo Sviluppo e Coesione** ha approvato, per il completamento del **Piano Banda Ultralarga**, **l'assegnazione di 1,3 miliardi € per interventi a sostegno della domanda** degli utilizzatori. Inoltre, con riferimento alle risorse di 2,2 miliardi di euro, previste nella delibera n. 65 del 2015 non utilizzate, ha previsto la destinazione di 100 milioni di euro per sostenere lo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione e di 477,5 milioni di euro per interventi relativi al completamento dell'infrastruttura nelle aree grigie e nelle nuove aree bianche e per raggiungere le case sparse.

Nella seduta della **Conferenza Stato-Regioni** dell'11 febbraio 2016 è stato siglato [l'Accordo-quadro](#), ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e della Delibera CIPE 6 agosto 2015, n.65 tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per lo **sviluppo della banda ultra larga** sul territorio nazionale verso gli obiettivi EU 2020. In base al comunicato del MISE, l'accordo quadro stabilisce che i **2,2 miliardi** assegnati dalla delibera CIPE di agosto 2015 saranno utilizzati "secondo una ripartizione territoriale che tiene conto del **fabbisogno** stimato per gli interventi pubblici nelle aree bianche dei **Cluster C e D**" e "tenendo conto delle altre risorse disponibili per il finanziamento del piano Banda Ultra in ciascuna Regione".

Nell'ambito dell'accordo si dà conto anche delle **ulteriori risorse derivanti dai fondi europei** da destinare alla realizzazione degli obiettivi del piano. Si tratta di **circa 1,9 miliardi di euro derivanti dai fondi FESR (1,187 miliardi di euro), FEASR (462,011 milioni di euro)** a disposizione delle regioni destinati alla realizzazione del piano e della destinazione di risorse per **233 milioni di euro** del Fondo PON imprese e competitività, finalizzate alla realizzazione della banda larga ultra veloce nelle aree produttive

ricadenti nei Cluster C e D.

Infratel Spa, società *in house* del MISE, agisce in qualità di **soggetto attuatore** degli interventi previsti dall'accordo.

Per gli **interventi nelle "aree bianche"** (a fallimento di mercato) si prevede un **intervento diretto**, cioè non più con contributi a fondo perduto ma con la costruzione di una rete che rimarrà pubblica (Stato-Regioni) che coprirà **7300 Comuni in tutto il territorio nazionale**. Nel cluster C l'obiettivo del piano BUL (Banda ultra larga) prevede una copertura di almeno il 70% delle unità abitative con connessioni oltre i 100 Mbps realizzando infrastrutture di tipo FTTB/H e del 30 per cento delle unità abitative ad almeno 30 Mbps.

Nel cluster D è prevista una copertura a 30 Mbps.

Oltre agli interventi nelle "aree bianche", da realizzare nell'**arco temporale 2016-2020**, il piano BUL prevede l'intervento dello Stato **anche nelle aree "grigie" (a mercato)** utilizzando ulteriori risorse individuate dalla Delibera CIPE e gli ulteriori strumenti finanziari previsti dal Piano BUL quali il credito d'imposta, il fondo di garanzia e i voucher alla domanda. La fase due del piano sarà programmata e realizzata solo dopo il via libera della Commissione europea sul regime di aiuto.

Gli interventi per lo sviluppo del wi-fi diffuso

Lo sviluppo di una **rete pubblica wi-fi diffusa** è stata oggetto di diverse iniziative dirette, come risulta dal **Documento di economia e finanza del 2019**, a "stimolare la domanda di servizi digitali"

Il **CIPE**, nella seduta del 25 ottobre 2018 (Delibera n. 61/2018), ha assegnato 100 milioni di euro per lo **sviluppo del Wi-Fi e le tecnologie emergenti** (Intelligenza artificiale, blockchain, Internet delle cose) a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 con contestuale rifinalizzazione delle risorse già assegnate con le delibere CIPE n. 65/2015, n. 71/2017 e successivamente con la delibera n. 105/2017 relative al piano banda ultra larga.

Nel quadro del progetto già esistente **WiFi.Italia.It**, che ha l'obiettivo di consentire una connessione wifi libera nei comuni italiani, è stato avviato dal MISE il 26 febbraio **2019 progetto "Piazza Wifi Italia"** per il quale è stato previsto, a valere sulle risorse disponibili della delibera CIPE n. 61/2018, lett. a), un finanziamento di 45 milioni di euro complessivi, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 (Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga), per realizzare le nuove **aree wifi gratuite** in tutti i **Comuni italiani**, con priorità per i Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti e per i comuni colpiti dal sisma, ai quali era destinato l'iniziale finanziamento di 8 milioni di euro poi esteso ed ampliato a tutti i comuni italiani.

La **Delibera CIPE n. 61 del 25 ottobre 2018**, relativamente al punto 1 della precedente delibera CIPE n. 105 del 2017, ha **sostituito le linee d'intervento** con le relative assegnazioni come segue:

- a) un importo complessivo **fino a 45 milioni di euro per il completamento del progetto WiFi.Italia.It** con particolare attenzione alla copertura dei piccoli comuni e delle zone periferiche delle comunità piccole, medie e grandi, ivi comprese le azioni di comunicazione volte ad informare i cittadini e le comunità locali coinvolte;
- b) un importo complessivo fino a 5 milioni di euro per azioni di rafforzamento amministrativo volte al popolamento del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture - SINFI, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
- c) un importo complessivo fino a 45 milioni di euro per progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, anche in collaborazione con gli enti territoriali, relativi alle tecnologie emergenti, quali blockchain, intelligenza artificiale, internet delle cose, collegate allo sviluppo delle reti di nuova generazione;
- d) un importo complessivo di **5 milioni di euro** destinato allo sviluppo della **fase II del progetto WiFi.Italia.It** - ampliamento della **rete wifi federata nei luoghi dell'arte, della cultura e del turismo**.

Con il [decreto MISE 9 ottobre 2018](#) si era in origine stabilito di realizzare prioritariamente nelle aree geografiche dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016, e in via residuale in tutti gli altri comuni con priorità a quelli con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, gli obiettivi del progetto «WiFi.Italia.It», in linea con il progetto europeo «WiFi4EU» di cui al regolamento UE 2017/1953.

Tale progetto va ad aggiungersi al precedente progetto **WiFi.Italia.It** basato sul protocollo di intesa del 26 luglio 2016, stipulato tra il MISE, il MIBACT e l'AGID, per la creazione di **nuovi servizi digitali nell'ambito del turismo** in grado di facilitare l'accesso di cittadini e visitatori al patrimonio artistico, naturale e culturale, attraverso la diffusione di piattaforme intelligenti al servizio del turista sul territorio nazionale.

L'operatività della **rete nazionale federata Wi-Fi.italia.it**, ha avuto inizio dal 13 luglio 2017 e consente l'accesso gratuito con unica identificazione da parte degli utenti.

Il **23 gennaio 2019**, è stato dato l'incarico dello sviluppo della rete a **Infratel Italia**, società *in-house* del MISE, come previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (convertito dalla legge 14

maggio 2005, n. 80), che dispone che le risorse per gli interventi di diffusione delle tecnologie digitali siano a ciò destinate dal MISE attraverso la società Infratel Italia S.p.A.

E' stato pubblicato quindi nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2019 il [Decreto MISE 17 aprile 2019](#), di approvazione del «[Piano tecnico operativo Piazza Wi-Fi Italia](#)», elaborato da Infratel Italia S.p.a., quale programma operativo per l'attuazione del progetto. Il cronoprogramma prevede la **fase realizzativa del Piano tra luglio 2019 e dicembre 2021**. Al progetto hanno aderito (al 24 maggio 2019) 2.413 Comuni italiani ed 835 sono le convenzioni firmate con Infratel per l'avvio delle procedure per l'installazione dei punti WiFi. Al 1° luglio 2019 il servizio è stato attivato in [100 comuni](#).

Per quanto riguarda i **finanziamenti**, già previsti dalla XVII legislatura, si ricorda che la delibera CIPE del 6 agosto 2015, n. 65 ha assegnato al MISE, a valere sul fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020, 2,2 miliardi di € complessivi per il raggiungimento degli obiettivi dell'agenda digitale europea. Una parte di tali finanziamenti è stato destinato, dalla successiva delibera n. 71 del 2017, allo **sviluppo di beni e servizi di nuova generazione** ed in particolare la **Delibera CIPE del 22 dicembre 2017, n. 105** ha destinato un importo complessivo di **5 milioni €** allo sviluppo della fase II del **progetto «WiFi.Italia.It»** volto all'ampliamento della rete Wi-Fi federata nei luoghi dell'arte, della cultura e del turismo.

Con la **legge di Bilancio n. 205 del 2017** è stato istituito (art. 1, comma 1027), un **fondo** presso il Ministero dello sviluppo economico di **3 milioni €** per gli anni 2018, 2019, 2020 per realizzare gli obiettivi del progetto « **WiFi4EU** » della Commissione europea, che ha lanciato un **bando europeo (WiFi4Eu)**, vinto a dicembre 2018 da 224 comuni italiani su 3.202 partecipanti italiani, per ricevere un **buono da 15.000 € per installare gratuitamente il wifi negli spazi pubblici** ovvero in parchi, piazze, biblioteche, musei, scuole e nei luoghi di interesse comune.

Complessivamente in tutta l'UE sono stati 2.800 i comuni vincitori su 13.198 candidature, per un totale di 42 milioni €. E' stato quindi lanciato un secondo bando WiFi4EU al quale hanno partecipato tra aprile e maggio 2019, più di 10.000 comuni in tutta Europa e di cui sono stati risultati vincitori 510 comuni italiani tra i 3400 vincitori complessivi. Sono previsti altri due bandi europei nei prossimi due anni.

L'accesso alle reti e l'interconnessione

L'**accesso alle reti e alle infrastrutture di comunicazione** è disciplinato nel **Codice delle comunicazioni elettroniche** (D.Lgs. n. 259 del 2003), agli articoli da 40 a 52, in attuazione di diverse direttive europee che hanno disciplinato i vari ambiti del mercato delle comunicazioni elettroniche. Si tratta di un profilo che consente di valutare l'effettivo assetto dei mercati di telecomunicazioni a fronte della loro progressiva liberalizzazione, anche con riferimento al ruolo che, storicamente, ha avuto nei diversi Paesi dell'Unione europea l'operatore un tempo monopolista in materia di reti e servizi di telecomunicazione fissa. La materia è oggi di immediato interesse anche con riferimento allo sviluppo delle nuove reti a banda ultralarga rispetto alle quali sono ricercate le modalità più idonee al fine di conseguire la loro rapida realizzazione.

Il principio di libera negoziazione dell'accesso alle reti e dell'interconnessione e gli obblighi di negoziazione

Secondo i principi contenuti nel codice, **gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali** relative all'**accesso e all'interconnessione** e l'AGCOM garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di **interconnessione** e di **accesso**.

Gli operatori autorizzati alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico **hanno sia il diritto che, se richiesto da altri operatori, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione** e sono tenuti ad offrire l'accesso agli altri operatori nei termini e alle condizioni definite dall'AGCOM, la quale comunque esercita le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l'innovazione in modo da recare il massimo vantaggio agli utenti finali.

L'interconnessione è qualificata come il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione.

L'accesso è definito come il fatto di rendere accessibili risorse o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti.

E' compreso tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il *roaming*; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale (articolo 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche).

In via generale **l'AGCOM può imporre agli operatori** che controllano l'accesso agli utenti finali **l'obbligo di interconnessione** delle rispettive reti e quello volto a **rendere interoperabili i loro servizi**, intervenendo, se necessario, anche di propria iniziativa.

Le **linee guida per le condizioni di accesso wholesale** (ossia all'ingrosso) **alle reti a banda ultra larga** destinatarie di contributi pubblici sono state definite dall'**AGCOM** con la delibera 120/16/CONS (nei due allegati sono inserite sia l'ipotesi di modelli ad incentivo che l'ipotesi di modello diretto). Le linee guida individuano i servizi *wholesale* che il beneficiario dovrà rendere disponibili agli operatori terzi e le relative condizioni di offerta, differenziate in funzione del modello di finanziamento pubblico adottato, indipendentemente dalla tecnologia sottostante. Esse hanno anche l'obiettivo di garantire un'apertura della rete per assicurare la replicabilità delle offerte al dettaglio da parte degli operatori presenti sul mercato.

Gli obblighi specifici per gli operatori con un significativo potere di mercato

Specifici obblighi possono poi essere imposti alle **imprese che detengano un significativo potere di mercato in un mercato specifico** (ciò potrebbe avvenire ad esempio con riferimento alle società telefoniche un tempo monopoliste nella gestione delle reti e dei servizi di telefonia fissa).

In tal caso **l'AGCOM** può imporre diversi obblighi ma solo previa consultazione. Gli obblighi specifici sono indicati agli articoli 46-50 del Codice, ma **l'AGCOM** può imporre anche obblighi in materia di accesso e di interconnessione diversi, sebbene in tal caso debba farne richiesta alla Commissione europea (rientra in tale ipotesi ad esempio l'obbligo di separazione funzionale, di cui si tratta al paragrafo successivo).

Gli obblighi relativi all'interconnessione e all'accesso disciplinati dal codice che possono essere imposti dall'**AGCOM** sono:

- **obbligo di trasparenza** (articolo 46) che consiste nell'obbligo per gli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni che limitino l'accesso a servizi e applicazioni o il loro utilizzo, e prezzi;
- **obbligo di non discriminazione** (articolo 47) volto a garantire che l'operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti, e inoltre che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali. Nel caso in cui sia imposto questo obbligo **l'AGCOM** può imporre che l'operatore pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figurino una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi. L'Autorità con provvedimento motivato può imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi
- **obbligo di separazione contabile** (articolo 48) in particolare l'Autorità può obbligare un'impresa **verticalmente integrata** a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive;
- **obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete** (art.49). **L'AGCOM** può imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate (specialmente nel caso di rifiuto o di condizioni irragionevoli poste per l'accesso), determinandone le condizioni tecniche ed operative.
- **obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi** (art. 50), per determinati tipi di interconnessione e di accesso. In particolare l'Autorità può imporre l'obbligo che i prezzi siano orientati

ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'assenza di un'effettiva concorrenza comporti che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell'utenza finale. L'Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.

Obblighi specifici sono stati imposti dall'AGCOM nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa nei confronti di TIM, riconosciuto quale operatore avente significativo potere di mercato in tale ambito, con la [delibera 623/15/CONS](#). In particolare gli obblighi concernono: obbligo di accesso ed uso di determinate risorse di rete (art. 49), obbligo di non discriminazione (articolo 47), obbligo di controllo dei prezzi (articolo 50). La delibera n. 623/15/CONS, ha inoltre confermato in capo a Telecom Italia anche gli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi, previsti rispettivamente dagli articoli 48 e 50 del Codice

Il **decreto-legge n.119 del 2018** è intervenuto modificando gli articoli del Codice relativi alle ipotesi di separazione funzionale della rete e di separazione volontaria, come di seguito descritto.

La separazione funzionale della rete e gli interventi del decreto-legge n.119 del 2018

Qualora gli obblighi previsti nei confronti degli operatori con un significativo potere di mercato **non siano stati sufficienti per conseguire un'effettiva concorrenza** ed esistano importanti e persistenti problemi di concorrenza o carenze del mercato, individuati in relazione ai mercati per la fornitura all'ingrosso di determinati prodotti di accesso, **l'AGCOM può ordinare alle imprese verticalmente integrate la separazione funzionale**, ossia l'obbligo per tali imprese di collocare in un'entità indipendente **le attività relative alla fornitura all'ingrosso (wholesale)** di determinati prodotti di **accesso (articolo 50-bis del Codice)**. Tale entità commerciale fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entità commerciali all'interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.

In tale circostanza l'AGCOM sottopone alla Commissione europea la proposta di separazione funzionale fornendo prove a fondamento della decisione e motivazioni della stessa, con riferimento alla scarsa possibilità di prospettive di una concorrenza, un'analisi d'impatto della misura e le ragioni dell'efficacia attesa dalla medesima. Sono anche indicate dall'AGCOM nel progetto le risorse dell'entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire, il suo livello di separazione e le misure per assicurarne l'indipendenza dalla società madre e le relative forme di controllo. Dopo la decisione della Commissione europea sul progetto di misura adottato l'AGCOM effettua un'analisi coordinata dei diversi mercati relativi alla rete di accesso e decide ad esito di questa se imporre, mantenere, modificare o revocare gli obblighi.

Sulle condizioni ed i limiti entro i quali l'Autorità può esercitare tale potere è intervenuto il **decreto-legge n. 119 del 2018**, prevedendo che la **mancanza di effettiva concorrenza** debba essere **valutata anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato**. Inoltre **le carenze di mercato** possono anche **riguardare** le inefficienze derivanti dalla eventuale **duplicazione di investimenti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga**.

Con riguardo alle informazioni da fornire alla Commissione UE, il decreto-legge n. 119 del 2018 ha precisato che non sia sufficiente, come nel testo previgente, che sussista una possibilità di concorrenza nel mercato per escludere la possibilità di ricorrere alla separazione funzionale, ma tale concorrenza deve essere sostenibile e che essa debba essere valutata anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato. Nell'ambito del progetto di misura l'AGCOM dovrà inoltre specificare i tempi per la realizzazione della separazione funzionale.

A seguito della decisione della Commissione europea in relazione alla separazione funzionale, il decreto-legge ha poi previsto che nell'ambito del procedimento di imposizione, mantenimento, modifica o revoca degli obblighi, l'Autorità può altresì indicare **uno schema di eventuale aggregazione volontaria dei beni relativi alle reti di accesso appartenenti a diversi operatori in un soggetto giuridico non verticalmente integrato e wholesale**, appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi indipendenti, ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati, volto a massimizzare lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, con le migliori tecnologie disponibili, comunque in grado di fornire connessioni stabili anche tenuto conto delle possibili inefficienze derivanti dall'eventuale duplicazione di investimenti.

La separazione volontaria della rete

La **separazione dei beni relativi alle reti d'accesso**, oltre che a seguito dell'iniziativa dell'AGCOM, può essere intrapreso anche **spontaneamente** dall'impresa avente un significativo potere di mercato in uno o più dei mercati rilevanti (**articolo 50-ter**).

In tal caso **l'impresa informa l'Autorità**, al fine di consentirle di valutare l'effetto della transazione, oltre che sugli esiti dell'operazione o sull'eventuale cambiamento delle proprie intenzioni in merito. Le ipotesi di cessione indicate dal Codice delle comunicazioni elettroniche sono: il trasferimento dei beni relativi alle reti di accesso, o di una parte significativa degli stessi, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi; l'istituzione di un'entità separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. L'AGCOM effettua la valutazione dell'effetto della transazione prevista sugli obblighi normativi esistenti in base al Codice conducendo **un'analisi coordinata dei vari mercati relativi alla rete d'accesso** e, a seguito di tale valutazione, decide anche se imporre, mantenere, modificare o revocare gli obblighi. Ciò vale anche con riferimento al caso della costituzione di un'entità separata.

Il **decreto-legge n. 119 del 2018** ha previsto una **nuova fattispecie** (comma 4-bis dell'art. 50-ter), coerente con la previsione introdotta dallo stesso decreto-legge con riferimento alla procedura di separazione funzionale. Si è infatti previsto che qualora il **trasferimento** dei beni relativi alla rete di accesso appartenenti a diversi operatori sia **finalizzato all'aggregazione volontaria dei medesimi beni in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa** o sotto controllo di terzi indipendenti (diversi cioè da operatori di rete verticalmente integrati), **l'Autorità**, nell'imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici, **determina adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito**, tenendo conto anche del costo storico degli investimenti effettuati in relazione alle reti di accesso trasferite, della forza lavoro dei soggetti giuridici coinvolti e delle migliori pratiche regolatorie europee e nazionali adottate in altri servizi e industrie a rete.

La procedura volontaria di separazione della rete TIM

Si ricorda che **l'AGCOM** ha comunicato **l'avvio del progetto di separazione volontaria della rete di accesso fissa da parte di TIM**, in base al progetto approvato il 6 marzo **2018** dal CdA di TIM, di cui ha il MISE ha preso atto con comunicato del 27 marzo 2018. Con tale notifica ha avuto avvio **l'iter** (secondo l'art. 50 ter del Codice delle Comunicazioni Elettroniche), del procedimento che **porterà alla separazione volontaria da TIM della rete di accesso fisso, con la creazione di una società separata (Netco)**, controllata da TIM al 100%. La società sarà proprietaria della rete di accesso (dalla centrale alla casa dei clienti) e di tutta l'infrastruttura (edifici, apparati elettronici e sistemi IT).

Con comunicato del 6 giugno 2018 **l'AGCOM** ha reso noto che il progetto di separazione legale della rete di accesso possiede i requisiti di ammissibilità (in relazione alla non manifesta irragionevolezza) richiesti dal BEREC (Organismo europei dei regolatori) per l'avvio della **procedura di analisi di mercato** coordinata, prevista dall'art. 50 ter del Codice delle comunicazioni elettroniche. L'Autorità, rinviando ogni valutazione relativa alla idoneità della proposta di migliorare le condizioni di concorrenza, ha reso noto che sottoporrà a **consultazione pubblica nazionale uno schema unitario di provvedimento di analisi del mercato dell'accesso**, che include il **progetto di separazione della rete TIM**, contenente i rimedi relativi al ciclo regolatorio 2018 – 2021. Le tariffe dei servizi di accesso alla rete saranno decise nell'analisi di mercato del nuovo ciclo 2018-2021. Con la [delibera 613/18/CONS](#), resa disponibile sul sito dell'Autorità il 18 gennaio 2019, l'AGCOM ha avviato la **consultazione pubblica nazionale sull'analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa**, come previsto dall'articolo dal sopra indicato articolo 50-ter. A conclusione di tale consultazione l'AGCOM ha emanato il 18 luglio 2019, la **Delibera n. 348/19/CONS** con gli [esiti](#) della Consultazione ed ha **approvato l'analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa** ai sensi dell'articolo 50 ter del Codice.

L'AGCOM nella delibera identifica – sia per il mercato dei servizi di accesso locale (3a), sia per il mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso per i prodotti di largo consumo (3b) – il Comune di Milano come un mercato rilevante distinto dal resto dei Comuni del territorio italiano, in ragione della significativa presenza di infrastrutture di comunicazione elettronica alternative a quelle di TIM e del livello di concorrenza registrato sui servizi di accesso alla rete fissa wholesale. Qui essendo stato riscontrato un livello di concorrenza effettiva, si revoca la regolamentazione imposta in capo a TIM con la delibera n. 623/15/CONS. L'Autorità, invece, conferma **TIM quale operatore con significativo potere di mercato (SMP)** per i mercati 3a e 3b relativi al **Resto d'Italia**. L'Autorità propone la conferma in capo a TIM degli obblighi previsti dal Codice, ossia gli obblighi di: i) accesso; ii) trasparenza; iii) non discriminazione; iv) separazione contabile; v) controllo dei prezzi e vi) contabilità dei costi.

In merito all' **impatto regolamentare del progetto di separazione legale volontaria di TIM** ([documento VI della delibera](#)), gli obblighi regolamentari influenzati, nella loro declinazione, dal progetto di TIM sono quelli di **non**

discriminazione e separazione contabile.